

## AVVISO DI CHIARIMENTI N° 5

**Gara 1/S/2025 – Procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, co.1 D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione del proprio patrimonio immobiliare afferente all'Ufficio Tecnico Area Centro 1". CIG: B71CE5287A**

\*\*\*\*\*

È pervenuto a questa Amministrazione il quesito relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, che si riporta nel seguito, con la risposta a cura del Responsabile Unico del Progetto.

### **Quesito n° 3)**

*“In riferimento al Quesito n. 1, si evidenzia che l'istanza formulata era volta a ottenere un chiarimento circa la possibilità, ai fini della partecipazione alla gara, di ricorrere al subappalto qualificante per la categoria OG2, il cui importo risulta inferiore alla soglia di € 150.000,00.*

*La risposta fornita dalla Stazione Appaltante si limita a richiamare il limite del 50% per il subappalto esecutivo, come previsto dal punto 6.3, comma 2, del Disciplinare di gara, senza tuttavia rispondere al quesito posto, che verteva sulla possibilità di ricorrere al subappalto qualificante, istituito distinto e autonomo rispetto al subappalto esecutivo.*

*Si richiama, in proposito, l'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, il quale consente all'operatore economico, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori, di partecipare alla gara anche in assenza di qualificazione nelle categorie scorporabili, purché queste siano affidate in subappalto a imprese in possesso delle relative attestazioni SOA. Tale previsione è coerente con i principi di massima partecipazione e apertura del mercato, sanciti dall'art. 3 del medesimo Codice.*

*Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha più volte confermato la legittimità del subappalto qualificante anche per categorie a qualificazione obbligatoria. Si segnala, in particolare:*

*· Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 7858 del 21 agosto 2023, che ha ritenuto legittimo il ricorso al subappalto qualificante per la categoria OG2, anche in caso di lavori su beni culturali, escludendo che l'art. 146 del D.Lgs. 50/2016 vieti tale possibilità;*

*Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2022, n. 91 – Pres. Amato, red. Navarretta.*

***Contratti pubblici – Settore dei beni culturali – Divieto di subappalto – Mancata previsione – Questione infondata di costituzionalità.***

*Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 105 e 146 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici), nella parte in cui non prevedono un divieto di subappalto nel settore dei beni culturali, non rinvenendosi analoga ratio rispetto alla previsione del divieto di avvalimento, posto che – in base alla disciplina del subappalto relativo ai beni culturali – soltanto l'operatore dotato di una qualificazione specialistica può eseguire i lavori relativi a tali beni, e questo di per sé assicura loro una effettiva e adeguata tutela.*

*· Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2873 del 21 marzo 2023, che ha ribadito la piena compatibilità del subappalto qualificante con la normativa vigente, anche in assenza di espressa previsione nel bando;*

*· Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 121 dell'8 gennaio 2025, Questa sentenza, emessa sotto il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), ribadisce che l'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente può partecipare alla gara anche se privo della qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, a condizione che*



*queste siano affidate in subappalto a imprese qualificate. Il Consiglio sottolinea che ciò è coerente con l'art. 12, comma 2, dell'Allegato II.12 del nuovo Codice, che consente il subappalto qualificante come strumento di apertura del mercato e semplificazione. Alla luce di quanto sopra, si richiede un riscontro puntuale in merito alla possibilità di ricorrere al subappalto qualificante per la categoria OG2, in coerenza con la normativa vigente e con i consolidati orientamenti giurisprudenziali.”*

### **Risposta al Quesito n°3)**

In merito a quanto richiesto, si rappresenta che la partecipazione alla procedura non è richiesta qualificazione SOA per la Categ. OG.2, avendo per la categoria stimato un importo dei lavori extra-canone inferiori a 150.000 €.

È possibile ricorrere al subappalto qualificante.

-----

### **Quesito n° 15)**

*“Spett.le Amministrazione, si chiede di confermare che, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, 28 gennaio 2025, n. 648) e dal recente parere MIT n. 3526 del 3 giugno 2025, è consentito ricorrere al subappalto c.d. necessario/qualificante per soddisfare il requisito di partecipazione di cui alla categoria OG2*

### **Risposta al Quesito n°15)**

Si rimanda alla risposta del Quesito n. 3

-----

### **Quesito n° 18)**

*Spett.le Ente, con riferimento al paragrafo 6.3 del Disciplinare di Gara, si chiede di voler confermare che il requisito richiesto per la partecipazione, pari a € 2.000.000,00, debba essere inteso come il valore complessivo di tutti i servizi identici e/o analoghi, svolti dal concorrente nell'arco temporale degli ultimi dieci anni, anche se relativi a più contratti distinti e stipulati con differenti committenti, pubblici e/o privati.*

### **Risposta al Quesito n°18)**

Si rimanda al quesito n. 4 contenuto nell'avviso di Chiarimenti n. 3

-----

### **Quesito n° 19)**

*In riferimento a quanto precisato all'interno dell'art. 33 “Presidio” del Capitolato Speciale d'Appalto, in cui è citato che “il presidio tecnico dovrà essere costituito dalle maestranze indicate nel successivo articolo 34.1”, posto che non all'interno del documento non vi è un art. 34.1, si chiede di precisare se si debba fare in realtà riferimento a quanto contenuto nello stesso articolo 33 sopra citato e, in particolare:*

*L'Appaltatore, indipendentemente dalle attività di conduzione e manutenzione, dovrà garantire la*



*presenza, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, di almeno tre unità per turno di lavoro. Per il mese di agosto l'Appaltatore dovrà garantire la presenza di un operaio elettromeccanico dalle ore 7.00 alle ore 15.30 il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 il martedì e giovedì.*

*Oppure, di voler gentilmente precisare la specifica delle maestranze richieste per il Presidio.*

***Risposta al Quesito n°19)***

In merito a quanto richiesto, si rappresenta che effettivamente il riferimento all'art. 34.1 è un refuso e pertanto si deve fare riferimento a quanto contenuto nello articolo 33 del CSA.

**Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Salvatore De Falco**

